

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

CASA DI CURA TORTORELLA SPA

Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione

1 È istituito presso **Casa di Cura Tortorella SpA** (di seguito anche semplicemente “società”) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza” o semplicemente “Organismo”) in ordine al funzionamento, efficacia, adeguatezza e osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”) adottato dalla **Casa di Cura Tortorella SpA** allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito “decreto”).

Articolo 2 – Nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza.

2.1 L’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OR.VI”) è un organo collegiale o monocratico.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza. Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, a nominare il Presidente con il compito di provvedere all’espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

2.3 La nomina dell’Organismo di Vigilanza deve essere resa nota ai componenti nominati e da questi formalmente accettata. L’avvenuto conferimento dell’incarico è, successivamente, comunicato a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri

poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione.

1.4 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OR.VI. deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza ed essere privo di compiti operativi.

Articolo 3 – Requisiti di professionalità e onorabilità

3.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

L'Organismo di Vigilanza è dotato delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dei modelli organizzativi di impresa e della gestione per processi;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti discendenti dal contesto normativo di riferimento sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta da *Internal Auditing* e dagli *Esperti Sistemi Qualità in particolare secondo la normativa Uni En Iso 9001:2008*;
- Conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività relative a verifiche di sorveglianza di sistemi aziendali, nonché ispettive e di controllo.

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza professionale sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità ed

esperienze sopradescritte.

Articolo 4 – Cause di ineleggibilità e incompatibilità

4.1 I componenti dell' Organismo di Vigilanza non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o coinvolti in qualsivoglia situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso.

4.2 Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/01 ovvero per qualsiasi altro reato.

4.3 Ove i componenti dell'Organismo di Vigilanza incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, allorquando ne venga a conoscenza, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione delibera la revoca del mandato.

Articolo 5 – Durata in carica

5.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per anni tre e sono rieleggibili.

Articolo 6 – Cessazione dell'incarico

6.1 I componenti dell' Organismo di Vigilanza non possono essere revocati se non per giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione motivata da parte del Collegio

Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

1. l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
2. l'attribuzione all' Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
3. il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all' art. 3.1 lett. b) del presente Statuto;
4. un grave inadempimento dei doveri dell' OR.VI.;
5. una sentenza di condanna di **Casa di Cura Tortorella SpA** ai sensi del D. lgs. 231/01, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti del giudizio la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. lgs. 231/01;
6. una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico di un componente dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/01;
7. una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di un componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà

contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare continuità allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre - sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

6.2 La rinuncia da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza al Collegio Sindacale.

6.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del componente l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

Articolo 7- Obblighi di diligenza e riservatezza

7.1 Il componente dell'OR.VI. deve adempiere al proprio incarico con la massima diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.

7.2 Il componente dell' Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi e si astiene dal ricercare e utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D. lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati, Reg. (UE) 2016/679.

Articolo 8 – Compiti del’Organismo di Vigilanza

8.1 L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

a) verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto, gli standard di comportamento e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;

b) curare il costante aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;

ii) significative modificazioni dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;

iii) modifiche normative;

c) assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;

d) rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sui processi sensibili;

e) segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello di organizzazione, gestione e controllo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;

f) promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del D. lgs. 231/01, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel citato Modello;

g) predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. lgs. 231/01 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;

h) verbalizzare e riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Articolo 9 – Poteri dell'Organismo di Vigilanza

9.1 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati all'articolo precedente, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

a) accedere liberamente a ogni informazione, documentazione e/o dato, da esso ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. lgs. 231/01, presso qualsiasi direzione e unità della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo;

b) promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre, se del caso, le opportune sanzioni di cui al sistema disciplinare e sanzionatorio interno;

c) proporre sanzioni disciplinari, nei confronti di chiunque per negligenza ovvero imperizia non abbia saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

d) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, anche utilizzando la propria disponibilità finanziaria;

Con particolare riguardo al sistema disciplinare, coerentemente con quanto previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da **Casa di Cura Tortorella SpA** e con le prime pronunce giurisprudenziali (Ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - dott.ssa Secchi - depositata il 9 novembre 2004) tutti i soggetti in posizione apicale, tutti i soggetti che di fatto gestiscono o controllano l'ente, ovvero tutte le persone sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale (dipendenti o collaboratori che siano) vengono sanzionati dall'ente se compiono atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali ivi previste.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Tutte le sanzioni irrogate dovranno essere portate a conoscenza dell'Organismo Interno di Controllo, se previsto, e comunque dell'Organismo di Vigilanza.

i. Sanzioni per i lavoratori dipendenti:

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali previste dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle

previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto dell'art. 7 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche e integrazioni e di eventuali normative speciali applicabili.

I comportamenti sanzionatori saranno graduati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti, a seconda della loro gravità.

Il tipo e l'entità di ciascuna di tali sanzioni saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

ii. Misure nei confronti dei dirigenti:

Eventuali violazioni, da parte di dirigenti, nell'espletamento di attività relative alle aree a rischio, delle procedure interne previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo approvato ed adottato, verranno segnalate dall'OdV all'Amministratore Delegato sia attraverso i propri Verbali sia con comunicazioni specifiche relative alle situazioni di cui sopra.

iii. Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci:

Eventuali violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte degli Amministratori o Sindaci, verranno dall'OdV segnalate agli Organi interni non coinvolti dalla segnalazione. E così ad esempio eventuali

situazioni meritevoli di segnalazione e relative ai componenti del Collegio sindacale ovvero all'intero Collegio saranno segnalate al Consiglio di Amministrazione. Parimenti eventuali situazioni relative ai componenti dell'Organo di Governo o all'intero Organo saranno segnalate al Collegio Sindacale e all'Assemblea dei soci.

iv. Misure nei confronti di Collaboratori esterni:

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. lgs. 231/01 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite negli atti di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice, ed in danno della Società, delle misure previste dal D. lgs. 231/01.

Articolo 10 – Collaboratori interni ed esterni

10.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza, ove ricorrano particolari esigenze, può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, nei limiti del budget preventivato, previa comunicazione all'Amministratore Delegato, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D. lgs. 231/01.

10.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Articolo 11 - Responsabilità

11.1 I componenti dell' Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili. dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

11.2 In caso di Organismo di Vigilanza collegiale, la responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell' Organismo non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso e abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione ovvero all' Amministratore Delegato.

11.3 Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte del componente dell' Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo costituiscono violazione del mandato conferito.

Articolo 12 – Risorse finanziarie dell'Organismo

12.1 L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di un fondo adeguato, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso OR.VI., che dovrà essere impiegato per le eventuali spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 13 – Deliberazioni

13.1 Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza, quando collegiale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

13.2 Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza, quando collegiale, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto, incluso il Presidente. In caso di parità al Presidente spettano due voti. Il voto è palese salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

13.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

13.4 Il componente dell' Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse di **Casa di Cura Tortorella SpA** e quello personale, quando collegiale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata; quando monocratico, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Riporto informativo

14.1 L'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare le risultanze dell'attività svolta all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con le seguenti modalità:

- su base continuativa, direttamente all'Amministratore Delegato;
- su base periodica, e, comunque, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Con particolare riferimento ai verbali di verifica, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad indicare, tra l'altro:

- i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- le attività formative;

- le criticità e le opportunità di miglioramento emerse sia in relazione ai comportamenti e agli eventi interni, sia in relazione alla efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'Organismo di Vigilanza inoltre, con cadenza almeno annuale, provvederà a relazionare il CdA circa l'attività svolta nell'anno in corso, indicando anche le violazioni riscontrate, le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse gli interventi correttivi e il loro stato di realizzazione, l'eventuale necessità di adeguamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o delle procedure ed un piano programmatico delle attività previste per l'anno successivo.

La garanzia dei flussi informativi sarà in ogni caso assicurata attraverso la condivisione di un sistema di archiviazione delle verbalizzazioni di ciascun Organo di controllo, il cui accesso sarà reso libero ai componenti degli altri Organi, salvo ulteriori segnalazioni se e in quanto ritenute anche solo utili.

Articolo 15 – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

15.1 La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo di Vigilanza (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, determinazione delle cadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza stesso.

15.2 Il Regolamento viene adottato dall'Organismo di Vigilanza, quando collegiale, all'unanimità ovvero, quando monocratico, con proprio Atto di Determina.

Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'Organismo di Vigilanza tramite la medesima procedura.

Articolo 16 - Compensi

16.1 Il compenso da riconoscere all'Organismo di Vigilanza avverrà sui parametri e con la tariffa applicabile al Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 17 – Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza o del Consiglio di Amministrazione previo, in tal ultimo caso, parere obbligatorio dell'Organismo.